SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

(4ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale » **(95)** (*D'iniziativa dei senatori Magliano Terenzio ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 19, 20
CARELLI, *relatore* 20

« Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » **(196) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 14, 18
CARELLI 17
GOMEZ D'AYALA 15
MILITERNI, *relatore* 14

« Elevazione del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria » **(215)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 18, 19
CARELLI 18, 19
GOMEZ D'AYALA 19
MATTARELLA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 19
TIBERI, *relatore* 18

(1) Durante la discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale ».

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baracco, Bera, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Compagnoni, Conte, Cuzari, Di Rocco, Graziuccia Giuntoli, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Marchisio, Milillo, Militerni, Rovella, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cipolla è sostituito dal senatore Traina.

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Mattarella.

B O L E T T I E R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (196)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 196, non può non far rilevare, in conformità del parere espresso per casi analoghi, che la copertura finanziaria della spesa è basata sulla speranza e non su una previsione di entrata certa.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».

M I L I T E R N I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge, le cui finalità generali sono convinto ci troveranno tutti concordi, ripropone in sostanza parte dell'articolazione normativa della legge 21 luglio 1960, numero 739, al fine di adottare con urgenza misure in favore dei lavoratori agricoli delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Le provvidenze richiamate dal provvedimento in esame sono quelle di cui al titolo I, capitolo 1°, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge originaria. La norma iniziale del titolo I, richiamata dall'articolo 1 del disegno di legge, stabilisce che i territori di intervento della legge, cioè le zone dove si sono verificate le calamità naturali o le avversità atmosferiche, vengono delimitate naturalmente in seguito ad accertamenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello del tesoro. Sono poi fissate la materia di intervento — sistemazione di terreni, fabbricati, muri, strade, canali, impianti, eccetera — nonchè le modalità per il risanamento dei danni arrecati dalle calamità atmosferiche.

Il titolo II, richiamato sempre dall'articolo 1, fissa gli sgravi fiscali, a noi tutti noti. Il titolo III, infine, stabilisce la procedura e le norme transitorie per gli interventi.

Ora, come ho detto, le finalità generali del disegno di legge sono le stesse fissate dal contesto normativo della legge n. 739. Viene soltanto modificata, ed in meglio, con l'articolo 2, la procedura per la concessione dei mutui, prevista all'articolo 5 della legge citata. A mio modesto avviso, però, bisognerebbe inserire nell'articolo 2 suddetto un richiamo ad una formula contenuta sempre nell'articolo 5 della legge del 1960, con la quale si prevede una preferenza, nell'intervento creditizio, per i coltivatori diretti. È vero che l'articolo 1 del disegno di legge richiama i principi generali della legge numero 739, con riferimenti specifici a titoli ed a capitoli; ma non vi è un esplicito riferimento al capitolo 2° di cui fa parte appunto l'articolo 5.

All'articolo 2, quindi, dopo le parole « È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo », bisognerebbe aggiungere le altre « e con preferenza ai coltivatori diretti ».

Mi sia poi consentito avanzare anche una altra osservazione. La lettera *d)* dell'articolo 1 prevede lo stanziamento di un miliardo di lire per la concessione di sovvenzioni straordinarie ai coltivatori diretti, attraverso gli E.C.A., per il pagamento dei contributi mutualistici, secondo il disposto dell'articolo 21 della legge n. 739. Ora da tale provvidenza resta escluso un settore particolarmente pesante, quello dei contributi agricoli unificati, che viene invece contemplato dal-

l'articolo 11 della legge stessa, il quale dispone, tra l'altro, al secondo comma, che nelle zone riconosciute danneggiate il Ministro del lavoro può concedere la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno; e che i contributi sospesi saranno poi recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione. A me sembrerebbe quindi utile inserire il disposto del secondo comma dell'articolo 11 nel contesto del provvedimento. In un primo tempo, per la verità, mi era sorto il dubbio che un tale inserimento potesse turbare l'equilibrio finanziario del provvedimento stesso, anche in considerazione del parere espresso dalla Commissione di finanza. Ma ho poi considerato che la norma in questione non comporta uno sgravio fiscale, bensì soltanto una sospensione, di alcune quote, recuperabili per altro in 24 rate, ragione per cui non vi sarebbe da temere un appesantimento della spesa.

A parte le suddette lievi modifiche, che non sarebbero poi altro che integrazioni del disegno di legge nel quadro normativo della legge n. 739, ritengo che il provvedimento possa senz'altro essere approvato.

GOMEZ D'AYALA. Noi siamo naturalmente d'accordo sul principio dell'intervento a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle aziende diretto-coltivatrici, ai coloni, mezzadri e così via. La nostra parte politica si era anzi resa diligente in tal senso, presentando il 10 luglio 1963 alla Camera dei deputati una proposta di legge che stanziava per gli stessi scopi del provvedimento in esame 12 miliardi di lire, da distribuire però con criteri diversi da quelli indicati nella legge n. 739. Inoltre, in occasione della discussione dei bilanci finanziari, avevamo presentato un ordine del giorno indicante la necessità di reperire i fondi per poter finanziare la legge suddetta; ordine del giorno che fu accettato dal Governo come raccomandazione.

Abbiamo però molte osservazioni da fare sul contenuto del disegno di legge in esame.

Anzitutto, in ordine all'applicazione della legge n. 739 è sorta, fin dal momento della sua entrata in vigore, una serie di difficoltà; difficoltà consistenti nel fatto che il Ministero delle finanze, in modo particolare, ma anche lo stesso Ministero dell'agricoltura, avevano dato una interpretazione non corretta all'articolo 1, ritenendo che si dovessero escludere dal godimento del beneficio dei contributi a fondo perduto le aziende le quali avessero riportato — a causa delle avversità atmosferiche e delle eccezionali calamità naturali — solo dei danni alle colture. Si giudicò cioè di dovere intervenire solo in caso di danno agli impianti e di perdita del bestiame; di danni ai manufatti, e così via; mentre noi riteniamo — e questo in base ad una interpretazione del suddetto articolo 1 che ci sembra più corretta, in quanto esso stabilisce la possibilità di intervento per la ricostituzione dei capitali di esercizio — che la formulazione data all'articolo voglia proprio introdurre il principio, oggetto del resto della discussione svoltasi a suo tempo sulla legge n. 739, dell'intervento a favore delle aziende che abbiano subìto alle coltivazioni un danno oltrepassante un determinato livello. La perdita di tutto il prodotto di una annata, o di gran parte di esso, obbliga infatti il contadino, come abbiamo visto e come ci ha confermato il collega Carelli nella sua pregevole relazione al bilancio dell'agricoltura, ad abbandonare la terra, in quanto rappresenta la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Ritengo quindi, prima di tutto, che non possiamo limitarci ad un puro e semplice riferimento alla legge n. 739, ma che dobbiamo invece fornire un criterio di interpretazione il quale porti finalmente alla retta interpretazione della norma. In secondo luogo, quando noi presentammo alla Camera la proposta di legge cui ho accennato, si usciva da una serie di avversità atmosferiche — verificatesi soprattutto nel periodo inverno-primavera — che avevano arrecato gravi danni all'agricoltura; ma, successivamente, si verificarono nuove avversità, che provocarono danni ancora maggiori, in quanto si trattava di grandinate e gelate che colpivano l'agricoltura proprio nel momento della ma-

turazione dei prodotti, con danno, quindi, soprattutto per la viticoltura, il cui prodotto in alcune zone è stato distrutto totalmente. Noi, allora, ci rendemmo conto del fatto che il proposto stanziamento di 12 miliardi sarebbe stato insufficiente a coprire tutto il danno verificatosi nell'intera annata agraria; ragione per cui giudichiamo egualmente inadeguato l'eguale stanziamento che viene proposto oggi col disegno di legge governativo.

Perche la legge n. 739 possa una buona volta divenire effettivamente operante occorre dunque, oltre, come ho detto, che renderne più chiara l'interpretazione, elevare lo stanziamento previsto dal disegno di legge in esame; tanto più che, come abbiamo sempre sostenuto in generale e come continuiamo a sostenere, nei confronti del mondo contadino in particolare, non si può ammettere che lo Stato intervenga con forme di vera e propria elemosina, ma bisogna fare in modo che l'intervento sia consistente e tale da consentire effettivamente la ripresa produttiva delle aziende danneggiate, se vogliamo realmente introdurre una linea di politica agraria tendente a sostenere il coltivatore diretto.

Debbo ancora osservare che è necessario chiarire meglio il concetto, già introdotto dalla legge n. 739, della concessione separata di contributi a mezzadri, a coloni e a compartecipanti; e che bisogna, inoltre, rivedere la parte riguardante i contributi assicurativi. La legge n. 739, all'articolo 11, prevede la possibilità della sospensione dei contributi unificati; provvedimento, questo, che va a vantaggio esclusivo delle grosse imprese agricole, le quali si avvalgono delle prestazioni della mano d'opera salariale, nonchè della proprietà fondiaria, che è obbligata al pagamento dei contributi agricoli unificati per le migliorie da apportare nei fondi. In favore dei coltivatori diretti, invece, la legge prevede solo, all'articolo 21, la concessione di sovvenzioni dello Stato per alleviare in parte i coltivatori medesimi nel pagamento dei contributi assicurativi; e il disegno di legge in esame propone lo stanziamento di un miliardo di lire per far fronte a tale esigenza. Ora a noi tale diversità di trattamento sembra piuttosto strana: il grosso agricoltore può fruire del beneficio della sospensione dei contributi unificati, mentre il coltivatore diretto deve fruire solo del modesto beneficio costituito dallo stanziamento del miliardo suddetto, che non rappresenta che una concessione limitatissima.

Ieri, in occasione della discussione sul bilancio del lavoro, sono stati esaminati alcuni ordini del giorno presentati da noi, e dai colleghi socialisti, credo anche con l'adesione di rappresentanti di altri Gruppi politici. Noi chiedevamo che fosse disposta la sospensione della corresponsione di tutti i contributi assicurativi, sia per quanto riguarda le assicurazioni di malattia, sia per quanto riguarda quelle di invalidità e vecchiaia; tanto più che proprio in occasione dell'esame delle proposte di legge per la parificazione dei trattamenti di pensione tutti i Gruppi si erano dichiarati d'accordo sulla necessità di venire incontro al mondo contadino, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, attraverso una revisione dei criteri contributivi. È quindi evidente come — nel momento in cui si ritiene necessario intervenire stanziando fondi, per concedere modesti contributi al fine di permettere la ripresa produttiva delle aziende danneggiate dalle calamità naturali — lasciare in piedi un sistema contributivo che comporta, per gli aumenti intervenuti in modo particolare nel settore dell'assicurazione di invalidità, oneri fino a 120.000 lire per le piccolissime aziende, significhi dare con una mano e riprendere con l'altra.

Noi riteniamo dunque opportuno che tutto quanto nella legge n. 739 indichi criteri preferenziali a favore delle aziende diretto-coltivatrici sia ribadito nel disegno di legge; ed in questo siamo perfettamente concordi con il relatore.

Ci sembra poi che debba essere riveduta la proporzione degli stanziamenti previsti dal provvedimento per i vari capitoli della legge n. 739. Le somme maggiori risultano infatti destinate ai benefici creditizi; a quei benefici, cioè, che secondo quanto l'esperienza ci insegna, sono utilizzati all'80, al 90 per cento dalle grandi aziende. L'esame dei risultati del Piano verde, condotto dal

collega Carelli nella sua relazione al bilancio, conferma del resto tale nostra opinione, che trovava già conforto nel volume presentato dal Ministro dell'agricoltura; volume poi ripreso appunto dal senatore Carelli ed inserito nella sua relazione.

Altro intervento necessario è quello nel campo dei canoni d'affitto e delle quote di riparto nei rapporti parziari; nel senso che non solo dovranno essere consentite, nei casi previsti dal provvedimento, più consistenti riduzioni nei canoni di affitto, ma si dovrà pervenire ad una maggiorazione delle quote di riparto a favore dei mezzadri, trattandosi in entrambi i casi — nella situazione del mezzadro ed in quella dell'affittuario coltivatore diretto — di remunerazione del lavoro, cioè di reddito di lavoro che viene meno con la perdita del prodotto causata dalle calamità ed avversità in questione. Lo affittuario che abbia perduto una parte notevole del suo prodotto si troverà infatti nella materiale impossibilità di corrispondere il canone di affitto. È vero che il Codice civile prevede nei rapporti d'affitto a coltivatore diretto la possibilità di una diminuzione del canone; ma la giurisprudenza costante delle sezioni specializzate, e lo stesso fatto che si debba adire il magistrato per fruire di questo beneficio, hanno reso quasi inoperante la norma. Desidero ricordare, a questo proposito, che quando una infestazione di peronospora colpì tutta l'agricoltura italiana, fu esaminato ed approvato un disegno di legge che prevedeva, circa l'affitto, non solo la possibilità di una notevole riduzione dei canoni, ma la possibilità di ratizzazione in cinque rate semestrali dei canoni di dimensione più modesta corrisposti dalle aziende di dimensioni economiche più limitate.

Riteniamo infine necessario, ai fini della applicazione di tutti i benefici previsti dalle norme in esame, tener conto di un'altra esigenza. Gli interventi dovrebbero aver luogo sia mediante contributi a fondo perduto, sia con benefici creditizi, sia con benefici di carattere fiscale quando il danno superi il 50 per cento del prodotto dell'azienda colpita. Ora noi pensiamo che tale livello dovrebbe essere abbassato, come è avvenuto già in passato, anzitutto per quanto riguarda le norme disciplinanti i canoni d'affitto, e poi con la legge a favore della tabacchicoltura.

Per le suesposte considerazioni noi siamo convinti che, nel corso della discussione degli articoli, sarà opportuno un più approfondito scambio di vedute tra le diverse parti politiche, in modo da emendare il disegno di legge fino a renderlo adeguato a raggiungere le finalità previste; finalità che, anche secondo il relatore, dovrebbero essere in sostanza quelle della legge n. 739.

Desidero qui ripetere che il disegno di legge era stato preceduto da altre proposte; da parte nostra vi era infatti il provvedimento d'iniziativa dei deputati Miceli ed altri: « Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal maltempo »; da parte democristiana il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Nuovi finanziamenti per l'attuazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 20 ottobre 1960, n. 1254, in materia di provvidenze per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali ». Noi ci proponevamo, inoltre, l'istituzione in un secondo tempo di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali; ed è proprio a questo che non intendiamo rinunciare.

Il disegno di legge in esame, in conclusione, può e deve essere approvato sollecitamente per fronteggiare le condizioni disperate in cui versano tanti nostri contadini. Ma, a parte questo, teniamo presente che l'inizio della legislatura ci apre tutte le possibilità per giungere a fare qualcosa di meglio. Il fondo di solidarietà cui ho accennato dovrà essere istituito, così che gli interventi a favore delle zone agricole danneggiate acquistino finalmente carattere di continuità e di tempestività.

CARELLI. Data l'importanza del disegno di legge, che porterà ad una inevitabile estensione della discussione, dopo gli approfonditi interventi sia dell'onorevole relatore sia del collega Gomez d'Ayala, propongo di rinviare brevemente il seguito della discussione del provvedimento stesso, perchè ad esso possa essere dedicata una intera seduta della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, ritengo che la richiesta del senatore Carelli possa essere senz'altro accolta.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria » (215) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIBERI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati in data 16 ottobre 1963, prevede l'elevazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria fino a 150 milioni di lire.

L'Istituto venne creato nel 1928 per provvedere a promuovere e ad eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale riguardo alle necessità della legislazione agraria, e a promuovere, in conformità di determinate direttive, la graduale costituzione di uffici di contabilità agraria, nonchè indirizzare e coordinare l'attività di osservatori locali di economia agraria.

La sua attività in questo dopoguerra è stata condizionata da esigenze di carattere finanziario che ne riducevano sensibilmente le possibilità di intervento e di azione. Nonostante ciò l'Istituto ha promosso pubblicazioni riguardanti i risultati di ricerche sulla distribuzione della proprietà e sui vari tipi di impresa, sui risultati delle riforme agrarie, sul problema della disoccupazione e della sottoccupazione, sull'esodo rurale e così via; nonchè pubblicazioni che hanno offerto documento di ampia valutazione, come « L'annata agraria », l'« Annuario della agricoltura italiana » e le riviste di economia agraria.

L'Istituto nazionale di economia agraria è organizzato in sede centrale e diramazioni periferiche, e comprende dodici osservatori che operano in diretta connessione con le facoltà di scienze agrarie. Ora si può effettivamente osservare che i dati statistici in materia possono essere offerti dall'Istituto centrale di statistica; ma il compito specifico dell'Istituto di economia agraria è appunto quello di una più particolareggiata e approfondita determinazione delle situazioni e delle prospettive che quei dati ci possono offrire. In più, per tutti i problemi che oggi l'agricoltura ci offre, si rende sempre più evidente la necessità di approfondire studi di economia agraria comparata relativa alle strutture aziendali, all'evoluzione delle spese, alla produttività e remunerazione delle risorse impiegate in agricoltura, alle prospettive di espansione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli al livello attuale previsto dei prezzi.

Non puo poi sfuggire l'importanza che detto Istituto presenta in relazione alle sempre più sentite esigenze di assistenza tecnica ai lavoratori; esigenze che rientrano in una valutazione generale che ciascuno di loro può facilmente effettuare.

Per tutte queste ragioni — e tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, la quale ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza — propongo l'approvazione del disegno di legge.

CARELLI. Concordo pienamente con la completa e approfondita relazione del collega Tiberi. L'Istituto nazionale di economia agraria è veramente organizzato secondo quei criteri di serietà che tutti noi desideriamo vengano usati. Durante la compilazione della relazione sul bilancio della agricoltura ho avuto occasione di prendere contatto con l'Istituto centrale di statistica; ebbene, i dirigenti di questo ebbero a consigliarmi di rivolgermi, per ottenere dati più concreti e più approfonditi, proprio all'Isti-

tuto nazionale di economia agraria. Ciò rappresenta indubbiamente il più chiaro riconoscimento dell'efficienza di tale Istituto.

Nel dichiararmi dunque favorevole al disegno di legge, desidero presentare un ordine del giorno. Il finanziamento previsto dal provvedimento è infatti piuttosto scarso; noi non vogliamo per altro proporre emendamenti, ma ci limitiamo ad esprimere il voto che il finanziamento stesso venga aumentato negli esercizi futuri.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, considerata l'alta finalità cui tende lo Istituto nazionale di economia agraria; constatato che il lavoro dal medesimo svolto ha contribuito alla soluzione di vari ed importanti problemi tecnici, economici e sociali del nostro Paese, invita il Governo ad elevare negli esercizi finanziari futuri gli stanziamenti a favore dell'Istituto stesso ».

GOMEZ D'AYALA. Noi siamo d'accordo sulla necessità di fornire i mezzi necessari all'Istituto di economia agraria per potenziarne le funzioni; soprattutto quella collaborazione col Parlamento che è sempre stata per noi di grande aiuto. Vorrei però richiamare l'attenzione sull'opportunità di sollecitare l'Istituto stesso a fornire direttamente, e non a richiesta, le sue pubblicazioni; almeno quelle che possono essere essenziali per il nostro lavoro.

CARELLI. È questione di spesa. Ciò dimostra una volta di più la necessità di aumentare il finanziamento.

MATTARELLA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Per quanto riguarda il disegno di legge il Governo si rimette, naturalmente, alla Commissione.

Circa l'ordine del giorno del senatore Carelli desidero precisare che ad un aumento del finanziamento non si potrà provvedere in sede di bilancio, ma occorrerà eventualmente un apposito provvedimento.

CARELLI. L'ordine del giorno comunque invita, non impegna il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, previsto dalla legge 11 aprile 1957, n. 239, è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 150 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Magliano Terenzio ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale » (95)

PRESIDENTE. È ora all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maglia-

no Terenzio, Lombari, Cataldo, Rovella, Lepore, Arnaudi, Zannini, Bolettieri, Zaccari, Bergamasco, Rubinacci, Angelilli, Sibille, Carelli, Focaccia, Berlanda, Perugini, Braccesi, Zelioli Lanzini, Vallauri, De Luca Angelo, Picardi, Micara, Bussi, Turani, Di Rocco, Lorenzi, Conti, Cenini, Ajroldi, Indelli, Zane e Spataro: « Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 17 ottobre si svolse la discussione generale sul disegno di legge; la discussione degli articoli fu invece rinviata per studiare la questione del finanziamento, avendo la Commissione di finanza sollevato delle obiezioni in merito a quello previsto nel testo sottoposto al nostro esame.

Ora la suddetta questione è stata risolta, e nella maniera più conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Prego pertanto il relatore a voler riferire in merito.

CARELLI, *relatore*. Il provvedimento, nella sostanza, era stato virtualmente approvato. Però fu necessario, come ha ricordato l'onorevole Presidente, rinviarne l'approvazione degli articoli in attesa di un reperimento più idoneo, dal punto di vista della contabilità di Stato, dei fondi necessari.

Ora, dopo aver esaminato la questione con i colleghi della Commissione di finanza, il problema è stato risolto con l'elaborazione di un nuovo testo del disegno di legge, nel quale il contributo dello Stato viene portato a 30 milioni e la fonte di finanziamento indicata con maggiore esattezza.

Prego pertanto i colleghi di voler concedere la loro approvazione al testo suddetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se la Commissione è d'accordo, l'esame degli articoli del disegno di legge verrà effettuato sul nuovo testo di esso, presentato dal relatore.

Non facendosi osservazioni, così resta inteso.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore del Comitato organizzatore del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale, per la organizzazione del Congresso stesso.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari